



F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 5 DEL 16 luglio 2002

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Stefano Azzali, Presidente, dal prof. Claudio Franchini, V. Presidente, dall'avv. Emilio Battaglia, Componente, con la partecipazione per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Moreno Frigerio, del V. Procuratore Federale avv. Alberto Fumagalli, e l'assistenza della Segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione del 16 luglio 2002, ha assunto le seguenti decisioni:

“ “ “ **N. 36**

DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE

a carico:

Sig. Franco SENSI – Presidente Soc. Roma: violazione art. 3 comma 1 e art. 4 comma 2 e 3 C.G.S.;

Soc. ROMA: violazione art. 3 comma 2 e art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva (dichiarazioni alla stampa dell'1/5/02).

Il procedimento

Con provvedimento del 2/5/2002, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Francesco Sensi, Presidente della Soc. Roma, per violazione dell'art. 3, comma 1, e dell'art. 4, comma 2 e 3, del C.G.S., per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione, giudizi lesivi della reputazione di persone e organismi operanti nell'ambito federale, nonché la Soc. Roma per violazione dell'art. 2, comma 4, e art. 3, comma 2, del C.G.S., per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire una memoria difensiva, nella quale si rileva che le dichiarazioni rese agli organi di stampa non avrebbero contenuto lesivo, in quanto esprimerebbero soltanto valutazioni tecnico-sportive. In conseguenza, si chiede il proscioglimento dagli addebiti contestati.

Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione alla ammenda di € 40.000,00 per il Sensi e di €40.000,00 per la Soc. Roma.

Sono comparsi altresì il rappresentante della Soc. Roma ed i difensori degli incolpati i quali, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, si sono riportati alle conclusioni già formulate, chiedendo altresì, in subordine, l'applicazione della sanzione minima.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che le dichiarazioni del Sensi riportate negli articoli pubblicati dai quotidiani "Il Messaggero", "Il Corriere dello Sport-Stadio" e "la Repubblica" del 1/5/2002, sono censurabili.

Le affermazioni fatte dall'incolpato (tra le altre, che "è tutto scritto", che occorre "vincere sul campo ma anche dietro il campo", che "tutti staranno con gli occhi aperti", che "questo metodo nei giovani uccide la speranza"), tenuto conto del contenuto letterale e valutate sia nel loro complesso sia nel contesto di riferimento, travalicano il lecito diritto di critica, perché adombrano dubbi sulla regolarità e sulla correttezza dello svolgimento del campionato.

Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Sensi, alla quale segue quella diretta della Società di appartenenza.

Sanzioni eque, tenuto conto della portata delle espressioni, della posizione e della qualifica del Sensi nell'ambito sia della Società sia dell'ordinamento sportivo, nonché della assenza di precedenti specifici per l'incolpato, appaiono quelle di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione €25.000,00 a Francesco Sensi e quella dell'ammenda di €25.000,00 alla Soc. Roma.

Sig. Davide OLIVARES – calciatore Soc. Como: violazione art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all'art. 11 comma 2 dell'allegato B (Regolamento per le procedure arbitrali) del Regolamento dell'Attività di Agente di calciatori.

Il procedimento

Con provvedimento del 3/6/2002, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il calciatore David Olivares, tesserato per la Soc. Como, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1 del C.G.S., in relazione all'art. 11, comma 2 del Regolamento per le Procedure Arbitrali, all. B del Regolamento per l'Esercizio dell'Attività di Agente di Calciatori, per non aver dato esecuzione a quanto disposto a suo carico dal lodo arbitrale pronunciato in data 25/2/2002 nella controversia n. 33/2001 (Bonetto-Olivares).

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, l'incolpato non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva.

All'odierna riunione, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto l'affermazione di responsabilità dell'Olivares e l'applicazione della sanzione dell'amminizione e di quella dell'ammenda di €1.000,00

I motivi della decisione

La Commissione, letti gli atti, rileva che l'Olivares non ha provveduto alla pronta ed integrale esecuzione del lodo arbitrale pronunciato in data 25/2/2002 nella controversia n. 33/2001 nei termini di cui all'art. 11 del Regolamento per le Procedure Arbitrali.

Tale comportamento integra la violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., in base al quale coloro che sono tenuti all'osservanza delle norme federali devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere a David Olivares la sanzione dell'ammenda di €1.000,00.

Sig. Luigi PAVARESE – tesserato Soc. Napoli: violazione art. 1 comma 1 C.G.S. in riferimento all'appendice A del Regolamento Federale Antidoping (art. 3 commi 10 e 13 lett.d);
Soc. NAPOLI: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità oggettiva. (gare Napoli-Messina del 22/4/02 e Napoli-Reggina del 28/4/02).

Il procedimento

Con provvedimento del 3/6/2002, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Luigi Pavarese, già direttore sportivo della Soc. Napoli, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1 del C.G.S., con riferimento all'appendice "A" del Regolamento Federale Antidoping (art. 3, comma 10 e 13, lett. d) nonché la Soc. Napoli per violazione dell'art. 2, comma 4, del C.G.S., per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato. Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, i deferiti hanno fatto pervenire una memoria difensiva, nelle quali si rileva, innanzitutto, che il comportamento, peraltro educato e pacato, del Pavarese sarebbe espressione del diritto di critica; in secondo luogo, comunque, il Regolamento Antidoping non prevederebbe un obbligo di presenza del rappresentante della Società; infine, che il Pavarese, non essendo al momento tesserato, non sarebbe sanzionabile. Di conseguenza, si chiede il proscioglimento dagli addebiti contestati.

All'odierna riunione, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto l'affermazione di responsabilità degli incolpati e l'applicazione della sanzione di €1.500,00 per il Pavarese e di quella di €3.000,00 per la Soc. Napoli.

I motivi della decisione

Preliminarmente la Commissione rileva che non possa trovare accoglimento l'eccezione relativa alla carenza di giurisdizione di questa Commissione secondo cui il deferito non potrebbe essere destinatario di alcuna norma sanzionatoria contenuta nel C.G.S.

La Commissione ritiene infatti che non sussistano motivi per disattendere il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui devono ritenersi assoggettati alla giurisdizione degli organi della giustizia sportiva tutti coloro che rivestono la qualità di tesserato al momento del fatto contestato, nulla rilevando l'eventuale successiva perdita di tale status. A tale proposito, va fra l'altro rilevato come il venire meno della qualità di tesserato non escluda in modo assoluto l'effettività delle sanzioni disciplinari eventualmente inflitte, come si evince dalla normativa dettata dallo Statuto Federale in materia di condizioni ostative alla eleggibilità ovvero alla nomina a cariche federali.

Nel merito la Commissione, letti gli atti, rileva che il comportamento del Pavarese è sanzionabile. Dagli atti ufficiali risulta che l'incolpato, pur essendo stato delegato ad effettuare il sorteggio antidoping in occasione delle gare Napoli-Messina del 22/4/2002 e Napoli-Reggina del 28/4/2002, si è rifiutato, verbalmente e per iscritto, di partecipare alle operazioni in questione "per protesta nei confronti degli organi della Lega".

Tale comportamento, a prescindere da quanto previsto dalla normativa in materia di controlli antidoping, integra la violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., in base al quale coloro che

sono tenuti all'osservanza delle norme federali devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.

All'affermazione della responsabilità del Pavarese consegue quella della Società di appartenenza.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere a Luigi Pavarese la sanzione dell'ammenda di €1.500,00 e alla Soc. Napoli quella dell'ammenda di €1.500,00.

Sig. Francesco MORIERO – calciatore Soc. Napoli: violazione art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all'art. 11 comma 2 dell'allegato B (Regolamento per le procedure arbitrali) del Regolamento dell'Attività di Agente di calciatori.

Il procedimento

Con provvedimento del 30/5/2002, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il calciatore Francesco Moriero, tesserato per la Soc. Napoli, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1 del C.G.S., in relazione all'art. 11, comma 2 del Regolamento per le Procedure Arbitrali, all. B del Regolamento per l'Esercizio dell'Attività di Agente di Calciatori, per non aver dato esecuzione a quanto disposto a suo carico dal lodo arbitrale pronunciato in data 14/2/2002 nella controversia n. 37/2001 (D'Ippolito-Moriero).

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, l'incolpato non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva.

All'odierna riunione, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto l'affermazione di responsabilità del Moriero e l'applicazione della sanzione dell'ammonizione e di quella dell'ammenda di €3.000,00

I motivi della decisione

La Commissione, letti gli atti, rileva che il Moriero non ha provveduto alla pronta ed integrale esecuzione del lodo arbitrale pronunciato in data 14/2/2002 nella controversia n. 37/2001, nei termini di cui all'art. 11 del Regolamento per le Procedure Arbitrali.

Tale comportamento integra la violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., in base al quale coloro che sono tenuti all'osservanza delle norme federali devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere a Francesco Moriero la sanzione dell'ammenda di €3.000,00.

Sig. Ruben MALDONADO – calciatore Soc. Cosenza: violazione art. 17 comma 8 C.G.S.; **Soc. COSENZA:** violazione art. 2 comma 3 C.G.S. per responsabilità oggettiva (gara Cosenza-Palermo del 26/5/02).

Il procedimento

Con provvedimento del 3/6/2002, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Ruben Maldonado, calciatore tesserato per la Soc. Cosenza, per rispondere

della violazione di cui all'art. 17, comma 8, del C.G.S., nonché la Soc. Cosenza per violazione dell'art. 2, comma 3, del C.G.S., per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati non hanno fatto pervenire alcuna memoria difensiva.

All'odierna riunione, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto l'affermazione di responsabilità degli incolpati e l'applicazione della sanzione di €500,00 sia per il Maldonado sia per la Soc. Cosenza.

I motivi della decisione

La Commissione, letti gli atti, rileva che il comportamento del Maldonado è sanzionabile.

Dagli atti ufficiali risulta che l'incolpato, prima dell'inizio della gara Cosenza-Palermo del 26/5/2002, ha sostato negli spogliatoi pur essendo squalificato.

Tale comportamento integra la violazione dell'art. 17, comma 8, del C.G.S., in base al quale ai tesserati colpiti da provvedimenti disciplinari a termine è precluso l'accesso all'interno del recinto di giuoco e negli spogliatoi in occasione di gare.

All'affermazione della responsabilità del Maldonado consegue quella della Società di appartenenza.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell'ammenda di €500,00 sia a Ruben Maldonado sia alla Soc. Cosenza.

Sig. Andrea CATALANO – tesserato Soc. Genoa: violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. e art. 40 comma 2 del Regolamento L.N.P.;

Sig. Mattia BOMBARDI– tesserato Soc. Nuova San Fruttuoso: violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. e artt. 31 e 34 del Regolamento L.N.D.;

Sig. Sergio FARALDI– Presidente Soc. Mora: violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. e artt. 31 e 34 del Regolamento L.N.D.;

Soc. GAVARDO e Soc. MORA: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. e artt. 31 e 34 del Regolamento L.N.D. (Torneo Internazionale del Mediterraneo).

Il procedimento

Con provvedimento del 6/6/2002, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione.

1. Sergio Faraldi, Presidente della Soc. U.S. Mora, per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. e dell'art. 31, comma 1, 3 e 4, e art. 34 del Regolamento della L.N.D.;
2. Andrea Catalano, calciatore tesserato per la Soc. Genoa, per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. e dell'art. 40, comma 2 del Regolamento della L.N.P.;
3. Mattia Bombardi, calciatore tesserato per la Soc. G.S. Nuova San Fruttuoso, per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. e dell'art. 31 e art. 34 del Regolamento della L.N.D.;
4. la Soc. A.C. Gavardo, per violazione dell'art. 2, comma 4, art. 31, comma 1, 3 e 4, e art. 34 del Regolamento della L.N.D.;
5. la Soc. U.S. G. Mora, per violazione dell'art. 2, comma 4, art. 31, comma 1, 3 e 4, e art. 34 del Regolamento della L.N.D.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, il Catalano e la Soc. U.S. G. Mora hanno fatto pervenire memorie difensive. In quella presentata dal Catalano si afferma che non vi sarebbe stato alcun comportamento razzista e che la partecipazione al torneo sarebbe avvenuta in quanto invitato da amici. In quella presentata dal Faraldi e dalla Soc. U.S. G. Mora si eccepisce in primo luogo, la decadenza dalla possibilità di contestare l'addebito; si osserva, in secondo luogo, che la Società non sarebbe stata a conoscenza della partecipazione di propri atleti al torneo. In conseguenza, ambedue gli incolpati chiedono il proscioglimento dagli addebiti contestati.

Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità degli incolpati e la condanna alle seguenti sanzioni:

per Sergio Faraldi, Presidente della Soc. U.S. Mora, l'inibizione a tutto il 31 ottobre 2002;

per Andrea Catalano, calciatore tesserato per la Soc. Genoa, la squalifica a tutto il 31 dicembre 2002;

per Mattia Bombardi, calciatore tesserato per la Soc. G.S. Nuova San Fruttuoso, la squalifica a tutto il 31 dicembre 2002;

per la Soc. A.C. Gavardo l'ammenda di €500,00;

per la Soc. U.S. G. Mora l'ammenda di €5.000,00.

E' comparso altresì il sig. Sergio Faraldi il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, si è riportato alle conclusioni già formulate.

I motivi della decisione

La Commissione, preliminarmente, rileva che oggetto del deferimento è il comportamento tenuto da alcuni tesserati in occasione di un torneo organizzato all'estero; ne deriva la norma di cui all'art. 25 n. 5 (e non dell'art. 19, come indicato nella difesa del Faraldi e della Soc. U.S. G. Mora) del C.G.S. non trova applicazione nel caso in esame, in quanto disciplina una fattispecie diversa.

Nel merito, la Commissione, esaminati gli atti, rileva che i comportamenti di cui al deferimento sono sanzionabili.

Dalla relazione dell'Ufficio Indagini risulta che le Soc. A.C. Gavardo e U.S. G. Mora hanno partecipato al XIV Torneo internazionale del Mediterraneo svoltosi dall'1 al 7 luglio 2001 a Lloret de Mar (Spagna) senza aver adempiuto agli obblighi di cui all'art. 31, comma 1, 3 e 4, e art. 34 del Regolamento della L.N.D; che il Presidente della Soc. U.S. G. Mora ha sostenuto di non essere a conoscenza della partecipazione della propria Società al torneo, in ciò smentito dai propri collaboratori, che il calciatore Andrea Catalano ha partecipato al torneo con la Soc. U.S. G. Mora senza la prescritta autorizzazione da parte della società di appartenenza, cioè la Soc. Genoa e, inoltre, in occasione di una gara ha tenuto un comportamento costantemente offensivo verso un avversario di colore, con espressioni di tono razzista, nonché aggredito alcuni giocatori della Soc. A.C. Garavardo presso una discoteca in data 7/7/2001, scatenando una rissa; che il calciatore Mattia Bombardi ha tenuto una condotta violenta nei confronti di altro tesserato in occasione di una gara e, inoltre, ha partecipato al torneo con la Soc. U.S. G. Mora senza la prescritta autorizzazione da parte della società di appartenenza, cioè la Soc. G.S. Nuova San Fruttuoso, nonché partecipato alla rissa scatenatasi presso la discoteca in data 7/7/2001.

Tutti questi comportamenti violano i principi di lealtà, correttezza e probità dell'art. 1 comma 1 C.G.S., anche in relazione a quanto previsto dall'art. 40, comma 2 del Regolamento della L.N.P. e dell'art. 31, commi 1, 3 e 4 del Regolamento della L.N.D.

In relazione alla portata di tali fatti appaiono congrue le sanzioni di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere le seguenti sanzioni:

a Sergio Faraldi, Presidente della Soc. U.S. Mora, l'inibizione sino a tutto il 30 settembre 2002;
a Andrea Catalano, calciatore tesserato per la Soc. Genoa, la squalifica sino a tutto il 31 dicembre 2002;

a Mattia Bombardi, calciatore tesserato per la Soc. G.S. Nuova San Fruttuoso, la squalifica sino a tutto il 31 dicembre 2002;

alla Soc. A.C. Gavardo l'ammenda di €300,00;

alla Soc. U.S. G. Mora l'ammenda di €2.000,00.

Sig. Franco SCOGLIO – tesserato Soc. Genoa: violazione art. 3 comma 1 C.G.S.;

Soc. GENOA: violazione art. 3 comma 2 C.G.S. per responsabilità oggettiva (dichiarazioni alla stampa del 27/11/01).

Il procedimento

Con provvedimento del 29/5/2002, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Franco Scoglio, già allenatore tesserato per la Soc. Genoa, per violazione dell'art. 3, comma 1, del C.G.S., per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione, giudizi lesivi della reputazione della classe arbitrale e di organismi operanti nell'ambito federale, nonché la Soc. Genoa per violazione dell'art. 3, comma 2, del C.G.S., per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire una memoria difensiva, nella quale, dopo aver censurato il comportamento tenuto, si afferma che esso sarebbe stato causato da uno stato d'animo di nervosismo.

Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione alla ammenda di € 10.000,00 per Franco Scoglio e di €5.000,00 per la Soc. Genoa.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che le dichiarazioni di Franco Scoglio espresse nel corso delle trasmissioni televisive "Il derby del martedì" (Telenord, 27/11/2001) e "Controcampo" (Italia Uno, 23/12/2001) sono censurabili.

Le affermazioni fatte dall'incolpato (tra le altre, che "non è che viene il primo arbitro del giorno a mettere nel sacco gente che ha trenta anni di professione", che "mi sono rotto i coglioni di vedere un atteggiamento degli arbitri insulso, con il dito puntato, arroganti, un'arroganza incredibile", che i direttori di gara sono "scheletri imbianchiti", che è necessario un "opinionista sulle fesserie arbitrali domenicali", che "non mi faccio prendere per i fondelli dai guardalinee italiani"), tenuto conto del contenuto letterale e valutate sia nel loro complesso, sia nel contesto di riferimento, travalicano il lecito diritto di critica, perché si risolvono in giudizi offensivi e diffamatori della reputazione della classe arbitrale.

Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Scoglio, alla quale segue quella oggettiva della Società di appartenenza.

Sanzioni eque, tenuto conto della portata delle espressioni, delle modalità attraverso le quali sono state diffuse e della assenza di precedenti specifici per l'incolpato, appaiono quelle di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell'ammenda di €8.000,00 a Franco Scoglio e quella di €4.000,00 alla Soc. Genoa.

Il Presidente: f.to *Stefano Azzali*

“ “ “

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla Lega Nazionale Professionisti entro e non oltre il 26 luglio 2002.

PUBBLICATO IN MILANO IL 16 LUGLIO 2002

IL SEGRETARIO
dott. Giorgio Marchetti

IL PRESIDENTE
Adriano Galliani